

ANTÓNIO DE SOUSA DE MACEDO NA EMBAIXADA DE LONDRES

Das embaixadas que D. João IV, logo depois da restauração, enviou a diversos soberanos europeus, nenhuma oferecia maiores dificuldades do que a destinada à Inglaterra da qual fazia parte o Dr. António de Sousa de Macedo.

Para que não fôsse recebida empregou o governo espanhol todos os esforços possíveis, por intermédio do seu embaixador em Londres, e do embaixador inglês em Madrid, ao qual disse Olivares que o recebimento da embaixada portuguesa causaria a impressão de um *casus belli*. Chegou-se ao extremo de mandar persegui-la por sete fragatas saídas de Dunquerque.

Demais, havia poucos anos que a Inglaterra celebrara pazes com a Espanha; e Carlos I, afeiçoado à política do Conde-duque, não podia ver com bons olhos a insurreição portuguesa; tanto mais quanto se achava embaraçado com perturbações internas de alguma gravidade.

E na verdade, quando Sousa de Macedo, chegando a Londres, para onde partira de Plymouth, solicitou licença para entrar na corte a embaixada, pediu-se-lhe que, antes de mais nada, demonstrasse por escrito as razões da insurreição vitoriosa.

Referindo êsse facto, no trabalho *Auctoria da Arte de furtar*, limitámo-nos a dizer:

«Com assombrosa presteza, António de Sousa de Macedo redigiu e apresentou bem fundamentado manifesto, mostrando os direitos de D. João IV ao trono, o modo da sua aclamação, e os fins que tinha a embaixada».

Não tínhamos então logrado saber os termos da exposição de Macedo, da qual o que diz José de Tôrres (*Archivo Pitoresco*, V, 366) é o seguinte:

«Saindo de Lisboa a 28 de Fevereiro, êle e os embaixadores, padeceram grande tormenta na viagem, e quando o tempo melhorava, perseguidos à entrada do canal por sete

fragatas de Dunquerque, foram obrigados a entrar em Plymouth no dia 7 de Março. É Macedo que dali parte adiante para Londres a fim de obter licença para a embaixada entrar na corte. É ele quem no dia 12 do mesmo mês escreve, em forma de carta, ao secretário de estado de Inglaterra, a memória em que expõe os direitos de D. João IV ao trono de Portugal, e o modo como se verificara a sua aclamação, bem como o estado dos negócios em Espanha, e os motivos e assunto da embaixada de que era secretário. Aí declara que, escrevendo tal memória, obedecia às insinuações del-rei da Gran-Bretanha, Carlos I, que, antes de admitir os embaixadores, desejara mais amplas informações àqueles pontos».

Ninguém, que soubessemos, dava notícia de haver sido publicada a importante peça.

Ultimamente, porém, encontrámo-la num livro que, pouco depois da sua apresentação em Londres, escreveu João Baptista Birago Avogrado.

Além de várias outras obras estimadas, publicou esse notável historiador e jurisconsulto genovês a seguinte: *Historia della disunione del Regno di Portogallo della Corona di Castiglia*. In Lugduno, 1644, reimpressa, com o mesmo título, em Amsterdam, no ano de 1647; e, anteriormente, em Genebra, 1646, com o título: *Historia delle Rivolutioni del regno di Portogallo, per le quali la corona é stata trasferita dal Ré di Castiglia al Duca di Braganza, Giovanni IV*.

Esta edição que Clement diz ter visto na Biblioteca Bulteliana (*Bibliothèque Curiense ou Catalogue raisonné de livres difficiles à trouver*, IV, 254), é a que adquirimos ultimamente.

Nela se nos depara a exposição de Sousa de Macedo, precedida destas palavras:

«Vero é, che Sua Maestá fece dire al Secretario Antonio de Sousa, che prima haurebbe hauuto per bene intendere per scritto le ragioni, per lequali il Ré di Portogallo era fatto Ré. Il che dal Secretario (come vno delli piu esquisiti ingegni del nostro secolo) fu essequito nel termine di ventiquattro hore, offerendo vna scrittura del seguente tenore».

Eis, em seu inteiro teor a admirável peça:

«Per la morte del Ré Cardinale, D. Henrico di Portogallo, senzafigli, pretesero la Corona insieme con l'Infanta Donna Catarina, Duchessa di Braganza, molti pretendenti: li titoli della pretensione de quali, ben presto fece risolvere la giustizia, eccetto quelli di D. Filippo secondo Ré di Spagna, che li volse appoggiare con la forza.

«Erano il Ré D. Filippo, e l'Infanta D. Caterina ambidue

nepoti a dirittura del Ré defunto, con questa differenza pero; che l'Infanta D. Catarina, benché donna, era Figlia di Maschio, che fu l'Infante D. Odoardo, & il Ré D. Filippo secondo, benché maschio, era Figlio di Femina, che fu l'Imperatrice D. Isabella, l'vn fratello, e l'altra sorella del Ré D. Henrico.

«Diceua il Ré Filippo, che essendo in egual grado doueua essere preferito per la maggior età, e per miglior sesso; & a questi due punti si riduceuano tutte le sue allegationi.

«Pero (supposto per indubitabile, che le femmine sono capaci di successione nelli Regni, particolarmente in Portogallo, & in tutta Spagna, per essere chiamate alla Corona per leggi espresse praticate molte volte) fondó la Serenissima D. Catarina la sua giustitia nella Rappresentatione. Beneficio che il dritto commune introdusse, perche il figliuolo, nel nostro caso, o altri simili, entrando in luogo del padre defunto, habbia quella medesima heredità, che haurebbe il padre, se ancora viuesse. Di maniera che rappresentando l'Infanta D. Catarina la persona dell'Infante D. Odoardo, suo padre, veniua ad escludere il Ré D. Filippo; come l'istesso Infante se viuesse, haurebbe escluso, come Maschio, l'Imperatrice D. Isabella, sua sorella, e per conseguenza il suo Figlio il Ré D. Filippo.

«Questa é conclusione infallibile in Iure; la verità della quale resterà maggiormente chiara per li risposte date all'hora da Castigliani.

«La prima fa, Che nella successione delli Regni, per deferirsi Iure fanguinis, non vi é rappresentatione.

«Assertion falsa, per hauere falso fondamento. Essendo che la successione per morte dell'ultimo Ré, si deferisce, Hæreditario Iure, & non sanguinis; & per essere per via di regola, di tal natura, (eccettuato in alcuni casi, nellquali il costume, o legge particolare per ben commune dichiaró il contrario) si vede patentemente. Considerando, che li Regni, e la successione di quelli procede dall'antico dritto delle genti, secondo il quale tutto si deferiua per heredità, senza essere conosciuti altri modi di succedere, liquali per leggi più nuoue furono ritrouati. Onde si per questa ragione, come per altre ponderationi, lasciando migliaia di Dottori, e citando solamente li più dotti Castigliani, come non sospetti, tutti i Dottori lo defondono, affermando essere dottrina commune, e lo prouano nelli Regni di Spagna, per la liv. 8, cap. 18, tit. 1, liv. 2, cap. 4, tit. 15, part. 2. E così lo praticarono l'Imperatore Constantino Magno, & altri Principi suori di

Spagna, & in essa gli Ré di Castiglia D. Fernando, D. Alfonso sesto, D. Alfonso ottauo, il Ré d'Aragona D. Giaime il Conquistatore, diuidendo li Regni tra suoi figliuoli: D. Alfonso il Sauio, & Henrico Terzo di Castiglia, quello disheredando il suo Figlio; questo mettendoli impositioni, e facendoli substitutioni, come consta dalle Croniche. Tutto il che sta chiaro, che non si sarebbe ammesso se vi fosse satata la successione Iure sanguinis, per laquale si succede al primo institutore. Et in Portogallo più particolarmente lo dichiarano le bolle di sua fondatione, le determinationi delle Corti del Ré D. Giouanni Primo, e li testamenti del Ré D. Alfonso quinto: donde ne segue, che la rappresentatione inuolta generalmente nelle successioni hereditarie, milita, fondata nella medesima equità, nelli Regni. Come valendosi solamente di DD. Castigliani lo dice Antonio Gomez, & altri che questi citano. Affermando essere questa comune dottrina in Iure, & che in Spagna é fuori di questione per la liv. 2, tit. 15, part. 2, che si riferisce, e vi sono altre leggi, e costumi antichi, e cosi ancora fu giudicato altre volte nella successione delli Regni d'Inghilterra, Francia, Hongaria, Ducato di Bergagna, & altri Stati come testimoniano. Et il medesimo determinó il Ré d'Aragona D. Giouanni secondo, come lo riferisce Zurita, libro sesto delli Annali cap. 57, senza che, sia mai visto essemplio in contrario.

«Impercioche quello che fu determinato dal Papa, per la morte di Carlo secondo, Ré d'Ongaria, di che si tratta nella Clementina, (Pastoralis de re ind.) fu per certe ragioni particolari della concessione, e inuestitura di quel Regno, & altre Ragioni. Quel poi che per morte del Ré D. Alfonso il Sauio di Castiglia si fece, a fauore di D. Sancio il secondo, Suo Figlio, contra il Principe della Cerda, Figlio del Primogenito, già prima morto, non fa sentenza, ma compositione amicheuole, per conseruare la pace in Spagna, supposto che D. Alonso hauera lasciato la possessione de Regni al Figlio secondo, ilquale non l'haurebbe lasciata per quante sentenze fossero date á fauor del Zio. E pero fu l'attione di quel Ré tantó scandalosa, di priuare il Nipote, chiamato per la rappresentationi di suo padre, e per questa causa dicono li Autori, che Dio permise si leuassero contra del Ré tante persecutioni quante si leggono nella sua vita. Del resto poi é detto riceuuto.

«Non quod Romæ factum est, sed quod fieri debuisset.

«Non potendo negarsi le regole sopradette, li Castigliani hanno voluto limitarle con leggi di Portogallo. E prima allegano vna legge, laquale chiama alli beni che vscirono dalla

Corona il Figlio del possessore, escludendo il nipote, figlio del Figlio maggiore, già morto in vita del Padre, il qual nipote succederebbe per la ragione di rappresentatione. Et vn'altra legge, che nella successione de beni emphiteotici dispone l'istesso. Pero dourebbero sapere, che il primo procede in virtù della legge, chiamata Mentale, per laquale si dispone che il beni, che vscirano dalla Corona, non sono hereditary, come sono li Regni; ma tenuti per concessione delli Ré, per deferirsi Iure Sanguinis, nel modo ch'ella stabilisce, come lo auertirano li Dottori più graui di Castiglia. Onde il Ré D. Giouanni Primo, che fece quella legge, trattando poi nel suo testamento della successione del Regno, dichiaró, che hauerà luogo la rappresentatione. Et dopo, D. Alonso quinto, Nell'istessa maniera li beni Emphiteotici, di nominatione libera (che sono quelli, de quali tratta l'altra legge) non sono hereditary, anzi per concessione del padrone può l'emphiteuta nominare chi più li piace senza riguardo all'erede. Onde in essi non si dá rappresentatione, como si fa nelle emphiteusi hereditarie: come insieme con altri risolue il Molina.

«Con la medesima facilità si risponde alla legge estraugante del Ré D. Sebastiano. Perche nel fine di essa dichiara che solamente parla delli maggioraschi di beni patrimoniali; e non della Corona. Con che bastantemente resta risposta: ne in essi nega la rappresentatione, ma solamente occorrendo alla questione se debba succedere il parente più propinquo all'institutore, o all'ultimo possessore, dispone in fauore del ultimo, ma non esclude la rappresentatione. Per la esclusione dellaquale, era di bisogno mettere parole espresse como disse il Molina. Anzi si chiama parente più propinquo quello che entra per virtù della rappresentatione, come in Castiglia per la liv. 9, tit. 5, part. 2. Morto il Ré, senza Figli, é chiamato il più propinquo parente, e questo si verifica in quello che entra per la rappresentatione, per la liv. 2, tit. 15, part. 2.

«Ne vale la oppositione, fatta da Castigliani; che se hauesse luogo la rappresentatione in Portogallo, doppo la morte del Ré D. Giouanni non sarebbe stato Ré D. Emanuele, ma il Duca di Viseo, D. Alfonso; figlio di D. Diego, Fratello Maggiore di D. Emanuele. Perche no haueua luogo in questo la rappresentatione, per essere Nepote del Fratello dell'ultimo possessore, e così fuori del grado nelquale si permette la rappresentatione, ch'è solamente tra fratelli, e suoi Figli. Oltre che D. Alonso non era legitimo. Onde giustamente se li negaua la rappresentatione, non perche non habbi luogo in Portogallo, ma perche staua fuori del grado, nelquale si

concede, essendo non fratello, ne figlio di Fratello del Ré D. Giouanni, ma figlio di suo Cugino. Onde il Ré D. Emanuele si fu preferito.

«Nell'istessa maniera tutto il giorno si giudica, non solamente in Spagna, ma in Portogallo, a fauore della rappresentatione, passando le sentenze a nome del Ré, e col suo sigillo, con che viene a giudicare contra se stesso, pretendendo che non vaglia la rappresentatione della Serenissima D. Catarina.

«Riconoscendo al fine li Castigliani, che non si puo negare la rappresentatione, si risoluono a dire, che trattandosi di successione transuersale, si concede solamente la rappresentatione, quando concorrono Fratello con Nipote, figlio d'un altro Fratello. Ma non si estende al caso, quando due Nipoti figli di due Fratelli concorrono insieme. Ma in questo sono conuinti dalli stessi Dottori Castigliani, liquali dicono, essere molto certa, commune, e riceuuta opinione, che la rappresentatione ha luogo tra Cugini, benché non concorra Zio alcuno, & altri citati da questi. E vi è un testo espresso in Auth. de hæred. ab intest. parag. Si autem cum patribus. vers. illud palam.

«Dell'istessa maniera si risponde all'argomento, che fanno li Castigliani. Che la rappresentatione ha luogo quando il padre che ha da rappresentarsi haurebbe hauuto il primo luogo nella successione, dellaquale si tratta. Ma, supposto che l'Infante D. Odoardo in vita sua non habbe mai tale luogo, ma era proceduto da altri Principi, non poteua lasciare a suoi figli il dritto; che giamai fu radicato nella sua persona.

«Perche cio sarebbe vero, se il figlio volesse la heredità del padre per via de transmissione. Perche in tal caso il padre non trasmetterebbe quello che non hebbe giamai. Ma che non entri per via di transmissione, si dimostra: perche ella, ne figlio di primogenito hebbe la heredità di suo Auo, che le appartiene senza verun dubbio: Perche viuendo il padre benché la legitima li sia quasi douuta, ne ha dritto infallibile per potersi variare per molte ragioni, ne la heredità di quello che viue, può transmettersi. E cosi fu necessario il particolar priuilegio della suità, & altri principij del dritto commune.

«Entra il tal figlio per virtù di quella che chiamano rappresentatione, che lo mette nel luogo del padre al tempo della successione. Come per questa, & altre considerationi lo dice Antonio Gomez.

«Ma vedendo li Castigliani li suoi medesimi Dottori contra

loro, ricorrono all'ultimo subterfugio, dicendo, che la rappresentatione solamente metteua l'Infanta D. Catarina nel grado dell'Infante, suo padre: pero che non li poteua dare la prerogatiua personale di maschio. Onde posto ancora il Ré D. Filippo per la rappresentatione nel grado dell'Imperatrice sua Madre, che era il medesimo, doueua procedere all'Infanta D. Caterina, per la qualità di Maschio.

«Ma li proprij Autori Castigliani prima di adesso hanno risoluto, che la rappresentatione opera, che la figlia rappresenti il padre, con la prerogatiua di Maschio, e con tutte le altre, di maniera che habbi tutto quello, che haurebbe suo padre se viuesse, senza rispetto alcuno alla qualità del rappresentante, ma del rappresentato. E dicono essere opinione commune, per laquale in Napoli cosi giudicio il Ré D. Fernando primo, & altre volte la Regina Giouanna prima, Giouanna seconda, e Roberto, di Consiglio de suoi Consiglieri, come lo riferisce Afflict. Et in Spagna é senza dubbio, per la liv. 2, tit. 15, part. 2, che parlando delli descendent, antepone la figlia del primogenito al figlio secondo, come lo notó Greg. Lop., verbo si dexasse; & nelli Collaterali dispone l'istesso la liv. 40 de Toro come auertisce Molina due sopra risolue, che si procede nell'istessa maniera nelli Regni, che nelle primogeniture. Et in Portogallo fu dispositione espressa del Ré D. Alonso quinto.

«Questa e la successione di Portogallo per la rappresentatione, lasciando altri fondamenti, non meno efficaci di agnatione, linea migliore, & non essere straniera, ma naturale del Regno, a chi solamēte puó appartenere, cōforme alle Leggi di Lamego, fatte nel tempo del Ré D. Alonso il primo, essendo inhabili (come nelli leggi di Francia) li stranieri: fondamento per li Portoghesi tanto importante, che quando altra ragione non hauessero per escludere qualsiuoglia Ré, che non sia naturale di Regno, questo solo é tanto chiaro che confessando li Castigliani le predette Leggi essere state fatte in Lamego, non sanno, ne possono dare alcuna almeno apparente risposta, perche non debbano hauere la sua essecutione in questo punto de piú principali d'esse, come vengono inuiolabilmente osseruate tutte le altre cose, che si comandano in esse; essendo la decisione di quelle Corti sopra li Ré stranieri, tanto saputa da ogni sorte di persone del Regno di Portogallo, che quando sentono li Dottori impegnarsi nell'apportare le ragioni, e dritti della Serenissima Infanta Catarina, e trattenersi nella rappresentatione dell'Infante, suo Padre, si marauigliano che, hauendo da parte sua le leggi

chiare del Regno, che non ammette Principe forastiero, si perdano affaticadosi in addurre altre ragioni, per escludere da quella Corona qualsiuoglia persona che non sia Portoghese. Che tutto fá per la causa della Serenissima D. Catarina Auo del Ré D. Giouanni IV, delle quali cose non si fa ostentatione, ma breuemente si toccano: per non fare come li Castigliani, liquali vogliono mostrare toccare al Ré D. Filippo il Regno per mille vie, fondandosi in essere Decimo, Duodecimo, e Vigesimo Nepote di tal Ré, di tal Infante, di tal Principe, con interuentione di molti bastardi il che se può essere dritto bastante, senza a risguardo delli parenti più prossime, certo il Ré di Castiglia non solamente é Ré di Portogallo, má di tutto il Mondo perche in tal modo non vi é Principe, da chi non discenda. E forse in questo deue fondarsi il voler esser Ré vniuersale. Se pure non stima esserlo per testamento di Adamo, come dissero alcuni.»

Rio de Janeiro, Abril de 1922.

SOLIDONIO LEITE,

Professor da Faculdade de Letras.